

Alla cortese attenzione dei Direttori dei
SIAN

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori Amministrativi

Ai Direttori dei DIPS

Ai Direttori del Dipartimento Amministrativo,
di Controllo e degli Affari Generali e Legali

ATS lombarde

Oggetto: Interpretazione e applicabilità delle norme relative all'individuazione dei soggetti obbligati e non obbligati al pagamento delle tariffe forfettarie per i controlli ufficiali ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.lgs. 32/2021

A seguito delle richieste di chiarimenti da parte delle Autorità Competenti relativamente al pagamento delle tariffe previste dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 32, si comunica quanto segue.

L'art. 6 comma 6 del citato decreto recita:

“L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale -una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.”

In linea generale la norma intende assoggettare alle tariffe descritte in allegato 2, sez. 6 del d.lgs. 32/2021, quelle attività che cedono una quantità superiore al 50% della propria merce non al consumatore finale.

Più specificamente:

- Con l’espressione “... che commercializzano all’ingrosso ...” non si intende solamente la vendita ad altri operatori, ma più in generale la “cessione” di merce a qualsiasi titolo, non direttamente al consumatore finale, da parte dello stabilimento in cui si effettua l’attività;

- il riferimento “... o ad altri stabilimenti” precisa che questa “cessione” è rilevante ai fini dell’eventuale applicazione della tariffa, anche qualora avvenga tra stabilimenti facenti capo alla medesima ragione sociale;

- dagli “altri stabilimenti”, da considerare per l’applicazione della tariffa, sono esclusi solamente “... quello annesso ...” (se presente) e “... quello (solamente uno) funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale”.

Per “stabilimento” si intende “ogni unità di un’impresa del settore alimentare” (ex art. 2 par. 1 lett. c) del Reg. CE 852/04) costituito dall’ “... identificativo fiscale dell’impresa a cui appartiene più le coordinate geografiche del luogo di ubicazione o, in mancanza di queste dall’indirizzo comprensivo del numero civico” (CSR n. 212 del 10/11/2016 recepito in Regione Lombardia con la D.G.R del 11 dicembre 2017 - n. X/7502).

Premesso quanto sopra, si deduce che uno stabilimento di preparazione pasti (ristorazione collettiva) che fornisce più del 50% della propria merce a diversi (più di uno) stabilimenti di somministrazione propri o di altri operatori, diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale, rientra nella fattispecie definita dall’art. 6 comma 6 del d.lgs. 32/2021 e, conseguentemente, è soggetto all’applicazione delle tariffe di cui all’allegato 2, sez. 6, del medesimo secondo la classe di rischio di appartenenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
DANILO CEREDA

Referente per l’istruttoria della pratica: Emanuela Ammoni Tel. 02/6765.3029